

# LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLÒ COPERNICO"



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Via Planis 25 – 33100 UDINE  
Tel. +39 0432 504190  
CF 80015230305

WEB [www.liceocopernico.edu.it](http://www.liceocopernico.edu.it)  
PEC [udps05000p@pec.istruzione.it](mailto:udps05000p@pec.istruzione.it)  
Email [udps05000p@istruzione.it](mailto:udps05000p@istruzione.it)



## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### PREMESSA

Il presente regolamento disciplinare ha come finalità l'educazione degli alunni all'osservanza delle regole, al rispetto degli altrui diritti e all'impegno nell' adempimento dei propri doveri; nello specifico, si propone di promuovere l'acquisizione della consapevolezza dei comportamenti che trasgrediscono le regole condivise e del loro disvalore, al fine di recuperare valori di convivenza sociale e civile, favorire la crescita del senso di identità, appartenenza e responsabilità. La sanzione disciplinare non è quindi fine a sé stessa, ma è un mezzo per raggiungere l'obiettivo educativo.

L'intervento disciplinare è autonomo e non influisce in alcun modo sulla valutazione del profitto dell'alunno, fermo restando che la responsabilità disciplinare è personale. I contenuti del presente Regolamento sono definiti coerentemente con quanto stabilito dal vigente Regolamento generale d'Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità. La struttura del Regolamento rispetta le indicazioni date dal Vademecum della Direzione Scolastica Regionale.

### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento di disciplina fa riferimento ai seguenti testi legislativi:

- DPR 24 giugno 1998, n.249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato negli articoli 4 e 5 da successivo DPR 21 novembre 2007, n.235
- Circolare MIUR 4 luglio 2008
- Direttiva MIUR n.30 del 15 marzo 2007 e successiva circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 (uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici)
- Legge 3 /2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole)
- DPR 309/1990 e DL 36/2014 ( relativi all'uso di droghe e stupefacenti)
- L. 241/1990 e successive modifiche e D.P.R. 184/2006 "Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi".
- L. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo".
- Legge n. 150/2024 (Valutazione e comportamento degli studenti)
- DL 127/9 settembre 2025 (Organizzazione scolastica ed esami di Stato)
- D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 (modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 (modifiche al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione)

## ELENCO DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Con riferimento al DPR 24 giugno 1998, n.249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", si ribadiscono le posizioni giuridiche attive e passive degli studenti declinate in diritti e doveri, di cui all'articolo 2 e 3 del citato Decreto e parte fondante della finalità dello Statuto.

### Diritti

- 1) Diritto di formazione.  
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. (*omissis*)
- 2) Diritto di riservatezza.  
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3) Diritto di informazione.  
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4) Diritto di partecipazione e valutazione  
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. (*omissis*)  
Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. (*omissis*)
- 5) Diritto di consultazione  
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i loro genitori.
- 6) Diritto di apprendimento e scelta  
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. (*omissis*)
- 7) Diritto di rispetto alla vita culturale e religiosa  
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. (*omissis*)
- 8) Diritto di assicurazione e garanzia  
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 9) Diritto di assemblea

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

#### 10) Diritto di attività associative

*(omissis)*...l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. *(omissis)*

### Doveri

#### 1) Doveri di frequenza e impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

#### 2) Doveri di rispetto altrui

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni il rispetto, anche formale, richiesto dai valori della comunità scolastica.

#### 3) Doveri di comportamento

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

#### 4) Doveri di rispetto delle disposizioni

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

#### 5) Doveri di rispetto delle strutture ed attrezzature

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

#### 6) Doveri di rispetto dell'ambiente

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTALI E TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI

### ART. 1 - Premesse (indicazioni del MIUR, nota 4 luglio 2008)

Nel classificare le mancanze disciplinari e le relative sanzioni si è seguito un criterio di gradualità e proporzionalità.

La sanzione disciplinare ha innanzitutto una funzione educativa e mira al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della

situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

## **ART. 2 - Aggravanti/attenuanti**

Nell'individuazione di una mancanza disciplinare si tiene conto anche di eventuali attenuanti o aggravanti.

Si considerano attenuanti:

- l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza in cui si è incorsi;
- la involontarietà;
- l'aver reagito a una provocazione

L'attenuante può comportare l'irrogazione di una sanzione di minore entità

Si considerano aggravanti:

- la reiterazione di un comportamento scorretto;
- il livello di pericolosità del contesto in cui si manifesta il comportamento scorretto;
- il coinvolgimento di più persone nello stesso comportamento scorretto

L'aggravante può comportare l'irrogazione della sanzione prevista per la categoria superiore.

## **ART. 3 - Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente**

- richiamo scritto
- nota disciplinare scritta
- ammonizione scritta (censura)
- allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 2 giorni
- allontanamento temporaneo dalle lezioni da 3 a 15 giorni
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (espulsione)
- esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità

La comunicazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni avviene ad opera del Dirigente Scolastico, in forma scritta, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento è inserito nel fascicolo personale dell'alunno (DM 16.11.1992 art. 3). Nel provvedimento finale è indicata alla famiglia la possibilità di ricorrere all'Organo di garanzia. Le sanzioni disciplinari non devono influire direttamente sulla valutazione delle competenze disciplinari, ma sono elementi pertinenti per la valutazione del comportamento che viene espressa in decimi.

## ART. 4 - Sanzioni

TABELLA A | MANCANZE DISCIPLINARI LIEVI

Descrizione della mancanza disciplinare		Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
1	Non tenere con cura il proprio materiale	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico
2	Non svolgere regolarmente e con cura il lavoro assegnato a casa e a scuola	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
3	Dimenticare il materiale didattico	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
4	Disturbare e/o svolgere attività non pertinenti durante la lezione	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
5	Usare un linguaggio e un comportamento non consoni all'ambiente scolastico	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
6	Mancanza di rispetto verso l'ambiente scolastico: l'allievo manomette e/o sporca gli arredi dell'aula o di altri spazi della scuola	Richiamo scritto; nota disciplinare se la mancanza è reiterata	Docente
7	Tenere il cellulare acceso, in assenza di autorizzazione del docente, durante l'orario scolastico o non riposto come da disposizioni dei docenti <sup>1</sup>	Richiamo scritto	Docente
8	Rimanere fuori dall'aula oltre il necessario durante le ore di lezione, nei cambi d'ora o al termine della ricreazione	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
9	Non giustificare o giustificare con ritardo (oltre il terzo giorno) assenze entrate/uscite fuori orario. Ritardi reiterati, assenze ingiustificate	Nota disciplinare	Docente
10	Accumulare 5 o più ritardi brevi non giustificati nel periodo didattico	Nota disciplinare	Coordinatore di classe
11	Comportamento offensivo o denigratorio verso persone isolato e/o casuale	Nota disciplinare	Docente
12	Mancata osservanza delle disposizioni date dal personale della scuola	Nota disciplinare	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico
13	Cedere a terzi le proprie credenziali di accesso al registro elettronico	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico
14	Violazione dei regolamenti dei laboratori e/o degli spazi attrezzati, se non riferiti ad eventi descritti nelle seguenti TAB. B (mancanze gravi) e TAB. C (mancanze gravissime)	Nota disciplinare	Docente

<sup>1</sup> L'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le ore di lezione è vietato. In caso di infrazione, oltre alla sanzione prevista, il docente può disporre il deposito del dispositivo presso la presidenza o in un luogo custodito fino al termine dell'orario scolastico. Tale misura ha natura organizzativa finalizzata alla tutela dell'ambiente di apprendimento

**TABELLA B | MANCAZE DISCIPLINARI GRAVI**

	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
1	Usare un linguaggio scurrile (turpiloquio, bestemmie) e/o offensivo nei confronti dei compagni e del personale della scuola	Nota disciplinare	Docente
2	Copiatura durante una verifica, anche attraverso l'uso di dispositivi elettronici	Nota disciplinare con eventuale annullamento della prova, senza possibilità di recupero, a discrezione del docente	Docente
3	Uso non autorizzato del cellulare o uso scorretto di altre apparecchiature elettroniche anche se autorizzate dal/dalla docente durante lo svolgimento della lezione	Nota disciplinare	Docente
4	Presenza di due o più richiami riferiti al punto n. 7 TAB. A	Nota disciplinare	Coordinatore di classe
5	Uso scorretto del cellulare (per riprese o foto non autorizzate)	Nota disciplinare	Docente
6	Non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto	Ammonizione scritta (oltre alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente)	Dirigente scolastico
7	Tenere comportamenti scorretti durante le assemblee di istituto	Ammonizione scritta	Dirigente Scolastico
8	Uso improprio degli strumenti informatici durante le lezioni o le verifiche	Nota disciplinare e/o allontanamento dalle lezioni fino a due giorni.	Docente e/o consiglio di classe
9	Falsificare firme e/o valutazioni	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Consiglio di classe
10	Allontanamento dalla scuola non autorizzato	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Consiglio di classe
11	Assenze dalle lezioni all'insaputa dei genitori	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Consiglio di classe
12	Tenere un comportamento scorretto e irrispettoso/denigratorio nei confronti del personale della scuola	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di classe
13	Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture	Nota disciplinare eventuale allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di classe
14	Violazione delle norme di sicurezza	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di classe
15	Commettere furti	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di classe

16	Usare in modo improprio e diffondere dati personali altrui, acquisiti anche tramite cellulari o altri dispositivi elettronici secondo quanto riportato dal Regolamento relativo al contrasto del bullismo e cyberbullismo.	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al Dirigente Scolastico per valutazione/analisi/istruttoria relativa ai fatti ed attivazione di opportuni interventi e/o opportune procedure.	Consiglio di classe
17	Comportamento aggressivo e minaccioso/verbalmente violento/diffamatorio sia in presenza, sia via web (riconciliabile anche a fenomeni di bullismo e cyberbullismo)	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di classe
18	Atti di bullismo e cyberbullismo come, a titolo esemplificativo, impersonificazione, outing estorto, flaming, harassment, denigrazione, stickers con riprese/foto avvenute in collegamento on line, esclusione da gruppi creati per lavori di classe	Nota disciplinare; per i casi più gravi sospensione da 1 a 15 gg Vista la tipologia della mancanza, la sospensione può essere soggetta anche a percorsi riparativi. Comunque il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sette/decimi	Docente e Consiglio di classe
19	Comportamento non conforme al regolamento viaggi e/o visite di istruzione durante le uscite	Nota disciplinare Per i casi più gravi allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Eventuale rientro anticipato con spese a carico della famiglia.	Docente Consiglio di classe Responsabile del viaggio di istruzione

#### TABELLA C | MANCANZE DISCIPLINARI GRAVISSIME

Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
1 Essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche	allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni oppure Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni. oppure Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. oppure Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Maturità	Consiglio di classe Oppure Consiglio d'Istituto

2	Tenere comportamenti violenti e lesivi della incolumità altrui: atti di bullismo di particolare gravità come pestaggi, estorsioni; atti di cyberbullismo come sexting e cyberstalking	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni. oppure Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. oppure Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Maturità	Consiglio d'Istituto
3	Tenere comportamenti (anche omissivi) che violano la salute, la dignità ed il rispetto della persona umana o che arrechino pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, degli studenti.	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni. oppure Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. oppure Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Maturità	Consiglio d'Istituto
4	Spacciare sostanze stupefacenti o alcoliche	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni. oppure Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. oppure Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Maturità	Consiglio d'Istituto
5	Detenzione/uso di armi o altri oggetti che mettano a rischio o attentino all'incolumità fisica delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. oppure Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Maturità	Consiglio d'Istituto
6	Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. oppure Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Maturità	Consiglio d'Istituto
7	Nei casi più gravi quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità	Consiglio d'Istituto

#### ART. 4 BIS - Sanzione accessoria: esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione

Al fine di garantire la sicurezza degli studenti e il corretto svolgimento delle attività educative, l'Istituto prevede che, nei casi in cui venga irrogata una sanzione disciplinare comportante l'allontanamento temporaneo dalle lezioni ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 e successive modifiche, possa essere applicata la seguente **sanzione accessoria: esclusione dalle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione** programmati e/o semplicemente da svolgersi nel periodo successivo alla sanzione, per un tempo proporzionato alla gravità del comportamento.

La sanzione accessoria può essere applicata, previo provvedimento motivato del Consiglio di Classe o del Dirigente scolastico, nei confronti degli studenti responsabili di comportamenti gravi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **insubordinazione** verso docenti o personale scolastico, **violazione reiterata o grave** delle norme di comportamento, sicurezza o organizzazione scolastica, **aggressioni fisiche** ai danni di compagni, docenti o personale scolastico, **aggressioni verbali**, ingiurie, minacce o comportamenti intimidatori, **danneggiamento volontario** di strutture, arredi, attrezzature o beni della scuola, **comportamenti che mettano a rischio la sicurezza propria o altrui**, anche in forma potenzialmente pericolosa.

La misura non ha carattere punitivo fine a sé stesso, ma tutela la sicurezza durante le attività fuori sede, garantisce un ambiente sereno e rispettoso, rafforza il valore educativo della sanzione disciplinare, contribuisce al ripristino di condizioni adeguate di partecipazione responsabile alla vita scolastica. Modalità di applicazione: La sanzione accessoria è comunicata per iscritto alla famiglia o allo studente maggiorenne; è proporzionata per durata e modalità alla gravità del comportamento; può essere oggetto di eventuale riesame qualora lo studente dimostri comportamenti corretti e collaborativi successivi alla sanzione.

### **ART. 5 - Organi competenti a comminare le sanzioni**

Sono competenti a comminare le sanzioni disciplinari: il singolo docente, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico (o un suo collaboratore), il Consiglio di Classe, il Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto è esteso a tutte le sue componenti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto. I genitori e gli allievi che ne fanno parte ricevono la designazione come incaricato del trattamento dei dati personali.

Nell'eventualità che un membro facente parte dell'organo competente sia direttamente interessato al procedimento in corso, dovrà astenersi dalla partecipazione alle delibere che lo riguardano.

Le deliberazioni del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il personale ATA è titolato a informare i docenti e/o il dirigente scolastico delle violazioni al regolamento di cui venga a conoscenza nell'ambito della propria attività.

### **ART. 6 - Aspetti procedurali**

Le sanzioni di natura conservativa, quali il richiamo scritto, la nota disciplinare e l'ammonizione (censura), in quanto espressione della funzione educativa ordinaria del personale docente e dirigente, non sono soggette a rigidi formalismi procedurali. Tali interventi mirano alla correzione immediata di comportamenti non conformi ai principi di convivenza civile e si perfezionano mediante la comunicazione verbale allo studente, l'audizione dello stesso e la successiva comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico. Nel provvedimento in ogni caso deve essere chiaramente esplicitato quale sia il comportamento sanzionato ed eventualmente quale quello atteso.

L'azione disciplinare per le sanzioni più gravi (allontanamento dalle lezioni, allontanamento dalla comunità scolastica, esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di maturità) verso gli alunni esercitata dalla scuola costituisce provvedimento amministrativo, pertanto ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Le fasi del procedimento amministrativo sono:

- a) avvio del procedimento (formalizzazione dell'istruttoria)

- b) partecipazione e contraddittorio (esercizio del diritto di difesa che la scuola è obbligata a garantire)
- c) obbligo di motivazione del provvedimento

#### **a) Avvio del procedimento (Dirigente Scolastico o docente/i delegati)**

Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione–scritta degli addebiti, all'interno della quale è contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente.

Nei casi di violazioni di minore gravità, l'avvio del procedimento disciplinare può avvenire anche in forma orale, da parte di un organo diverso dal Dirigente Scolastico (es. docente della classe, coordinatore del consiglio di classe).

Per tutte le sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni, l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità, l'avvio del procedimento disciplinare deve avvenire in forma scritta.

Il testo della contestazione contiene una descrizione analitica del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri di cui allo Statuto, così come codificati nel presente Regolamento di disciplina interno. La contestazione indica la sanzione che l'organo scolastico potrebbe irrogare al termine della procedura.

La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della maggiore età. Per gli alunni maggiorenni, copia della contestazione è comunque trasmessa alla famiglia per conoscenza. Il testo della contestazione degli addebiti contiene l'invito allo studente e alla sua famiglia a esporre le proprie ragioni a difesa, indicando le modalità di esercizio di tale diritto. Esso è notificato alla famiglia attraverso lettera, inviata tramite posta certificata o raccomandata a mano, con sottoscrizione per ricevuta.

Per quanto riguarda atti o episodi di cyberbullismo, la segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al Dirigente Scolastico viene inoltrata secondo apposito modulo per valutazione/analisi/istruttoria relativa ai fatti al fine dell'attivazione degli opportuni interventi o delle opportune procedure. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tempestivamente le famiglie o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Si procede comunque alle sanzioni già previste.

Per le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 15 giorni il Dirigente Scolastico convoca in seduta straordinaria il Consiglio di classe o, qualora già convocato in via ordinaria, ne integra l'ordine del giorno.

Per le sanzioni che possano prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni oppure esclusione dallo scrutinio finale oppure la non ammissione all'esame di maturità, il Dirigente prende gli opportuni contatti con il Presidente del Consiglio d'Istituto, con procedura d'urgenza qualora le circostanze lo richiedano.

#### **b) Partecipazione e contraddittorio, istruttoria (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato)**

L'audizione dello studente minorenni può essere effettuata dal Dirigente (o da un collaboratore suo delegato) e dal coordinatore di classe in sede separata, oppure immediatamente prima del consiglio di classe, convocato con tutte le sue componenti, che deciderà sulla sanzione per le mancanze più gravi.

L'audizione viene formalizzata in forma scritta anche con annotazione a verbale del Consiglio di classe delle dichiarazioni delle parti.

Per le sanzioni lievi, l'audizione è verbale e viene condotta dal singolo docente/coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico, con eventuale annotazione sul registro.

Per le sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto, l'audizione avviene alla presenza dei membri che compongono l'organo collegiale, con annotazione a verbale delle dichiarazioni delle parti.

### c) **Obbligo di motivazione**

L'irrogazione della sanzione prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento.

## **ART. 7 Tipologie e durata delle sanzioni disciplinari connesse all'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica. Procedure applicative.**

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità sono adottate dal consiglio di istituto.

**1.1 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A DUE (2) GIORNI.** Per le infrazioni classificate come lievi (qualora reiterate) o gravi (secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto), può essere disposta da parte del consiglio di classe la misura dell'allontanamento dalla normale frequenza delle lezioni per un periodo non superiore a due giorni. Tale misura non si configura come una semplice esclusione fisica dallo spazio scolastico, bensì come un intervento educativo e formativo. Durante il periodo di allontanamento, lo studente è tenuto a svolgere attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione, proporzionate alla gravità del comportamento e finalizzate al recupero del senso di responsabilità e alla consapevolezza della mancanza disciplinare. Le attività si svolgono a scuola. Il consiglio di classe (o il docente referente designato) definisce le attività da svolgere — ad esempio la redazione di un elaborato critico, la partecipazione a laboratori di educazione civica, incontri di mediazione o colloqui con il referente per il contrasto al bullismo etc. — e ne dà comunicazione scritta alla famiglia. Le attività assegnate devono essere svolte secondo tempi e modalità stabilite dal consiglio di classe e documentate a conclusione del percorso. Spetta ai docenti appositamente incaricati organizzare e monitorare le attività.

**1.2 ALLONTANAMENTO DALLA FREQUENZA DA TRE (3) A QUINDICI (15) GIORNI.** Per i comportamenti di maggiore gravità o per recidiva per i quali il consiglio di classe può deliberare l'allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni, lo studente è tenuto a svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale, previste dal PTOF, proporzionate al periodo di allontanamento, prorogabili per un massimo di  $\frac{1}{3}$  del periodo deliberato e coerenti con il progetto educativo dell'istituto. Tali attività dovranno essere svolte presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR. Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti. Le attività devono essere previste e motivate dal consiglio di classe nella delibera che irroga la misura. La partecipazione verrà monitorata e documentata. Il mancato svolgimento delle attività concordate può comportare ulteriori conseguenze disciplinari. Spetta alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la

realizzazione delle attività. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CDC ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Il Consiglio di Classe può decidere di estendere le attività educative anche oltre il periodo di allontanamento. L'estensione massima è pari ai  $\frac{3}{4}$  del periodo iniziale (es. 12 gg. + max altri 9 gg. di attività).

Le ore impiegate per lo svolgimento di tali attività in quanto previste nel PTOF sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline.

Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica. Tra le attività da svolgere in favore della comunità scolastica si possono includere, tra l'altro, la pulizia di locali ed aree esterne, il servizio in biblioteca, il supporto didattico e non ad allievi in difficoltà, gestione di un giornalino scolastico o blog, supporto digitale per docenti e studenti, organizzazione di eventi e incontri formativi, progetto "scuola sostenibile", supporto amministrativo alla scuola, la partecipazione ad attività di volontariato organizzate dalla scuola senza riconoscimento di credito formativo e/o comunque altre attività che corrispondono alle medesime finalità di cui sopra.

**1.3 ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA ECCEDENTE I QUINDICI (15) GIORNI OPPURE FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO OPPURE ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O DALL'ESAME DI MATURITÀ.** L'allontanamento oltre 15 giorni costituisce una misura eccezionale e può essere adottato esclusivamente dal Consiglio d'Istituto, previo rispetto delle garanzie procedurali previste nel presente Regolamento.

**a) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A QUINDICI GIORNI**

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Parimenti si procede anche in caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

**b) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO**

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nonché, in ogni caso, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**c) ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME**

Nei casi più gravi ed in ogni caso quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

## **ART. 8 - Impugnazioni**

L'atto di impugnazione viene presentato contro eventuali vizi di forma o vizi procedurali del provvedimento entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, all'organo di garanzia.

L'impugnazione è un atto scritto dallo studente/essa maggiorenne o genitore, documentato e/o sostenuto da testimoni; esso deve indicare i motivi dell'impugnazione, evidenziando i vizi del provvedimento, o i fatti, anche nuovi, che non siano stati adeguatamente considerati e che si ritiene possano comportare la revisione

o anche l'annullamento della sanzione. L'atto di impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione ma, qualora accolto, ne elimina gli effetti ai fini della valutazione del comportamento. L'organo di garanzia può accogliere o no l'impugnazione, motivando per iscritto la sua decisione.

Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, l'organo di garanzia può disporre la riconvocazione dell'organo che ha comminato la sanzione.

## **ART. 9 - Organi di garanzia**

L'organo di garanzia è l'organo a cui ci si può rivolgere al fine di impugnare un provvedimento disciplinare.

Sono previsti due Organi di Garanzia: uno interno alla scuola e un Organo di Garanzia Regionale.

**L'Organo di Garanzia interno** è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto da non meno di 4 membri: il Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.

L'Organo di Garanzia è designato alla prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto. Vengono designati anche i membri supplenti.

Il docente e il genitore rimangono in carica per la durata del Consiglio d'Istituto, lo studente rimane in carica un anno.

L'Organo di Garanzia deve ricevere l'atto di impugnazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia entro cinque giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

L'Organo di Garanzia si riunisce alla presenza di tutti i suoi membri e, in caso di assenza o impedimento ad essere presente di un membro, interviene un membro supplente. All'inizio della riunione viene individuato il segretario che redigerà il verbale seduta stante. L'Organo di Garanzia, previo esame della documentazione relativa all'impugnazione presentata, delibera all'unanimità o a maggioranza se accogliere o meno l'atto di impugnazione. Nel caso di accoglimento, stabilisce la riconvocazione dell'organo che ha comminato la sanzione, alla presenza di uno o più membri dell'Organo di Garanzia indicati dall'Organo di Garanzia stesso.

L'Organo di Garanzia comunque si esprime, di norma, salvo impedimenti documentati, in merito all'impugnazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'atto stesso.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se adottate in presenza di tutti i membri (effettivi o supplenti) o almeno della maggioranza di essi (TRE). I membri dell'Organo di Garanzia devono comunque esprimere il loro voto durante le deliberazioni.

L'Organo di garanzia regionale è di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Regolamento deliberato dal Consiglio d'Istituto in vigore a partire dall'anno scolastico 2015/16.

Integrazioni alla luce della legge 71/2017 e del Regolamento d'Istituto sul cyberbullismo approvate dal Consiglio di Istituto del 27 marzo 2018.

Regolamento integrato ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30.01.2019

Integrazioni e modifiche approvate dal Consiglio di Istituto del 7 luglio 2022.

Integrazioni e modifiche approvate con delibera 56 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023.

**Integrazioni e modifiche approvate, a seguito del DPR 134 dell'8 agosto 2025, con delibera 6 del Consiglio di Istituto dell'8 gennaio 2026.**

## Sommario

### Sommario

PREMESSA.....	1
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	1
ELENCO DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.....	2
Diritti.....	2
Doveri .....	3
CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTALI E TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI.....	3
ART. 1 - Premesse (indicazioni del MIUR, nota 4 luglio 2008).....	3
ART. 2 - Aggravanti/attenuanti.....	4
ART. 3 - Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente .....	4
ART. 4 - Sanzioni .....	5
ART. 4 BIS - Sanzione accessoria: esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione.....	8
ART. 5 - Organi competenti a comminare le sanzioni .....	9
ART. 6 - Aspetti procedurali.....	9
a) Avvio del procedimento (Dirigente Scolastico o docente/i delegati).....	10
b) Partecipazione e contraddittorio, istruttoria (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato) .....	10
c) Obbligo di motivazione.....	11
ART. 7 - Tipologie e durata delle sanzioni disciplinari connesse all'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica. Procedure applicative. ....	11
ART. 8 - Impugnazioni.....	12
ART. 9 - Organi di garanzia .....	13
Sommario .....	14